

- (4) Inoltre, qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi riguardo alla complessità o alla delicatezza, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, di una modifica a una decisione sulla significatività, è opportuno che tale modifica a una decisione sulla significatività sia adottata con procedura di non obiezione e non mediante una decisione delegata. La presente modifica garantisce l'allineamento con le procedure stabilite nelle decisioni di delega adottate dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 4 della Decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) in relazione ad altre tipologie di decisioni di vigilanza.
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

##### Modifiche

La decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) è modificata come segue:

1. all'articolo 1, è aggiunto il seguente punto 9):

«9) per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l'attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un'autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»;

2. all'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 5:

«3. Una modifica di una decisione in materia di significatività non può essere adottata con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che essa sia adottata con procedura di non obiezione.

4. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:

- a) all'adozione da parte della BCE di decisioni di vigilanza;
- b) all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013,

5. I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell'adozione con procedura di non obiezione, una modifica a una decisione in materia di significatività che soddisfi i criteri per l'adozione delle decisioni delegate di cui all'articolo 3, qualora la valutazione prudenziale di tale modifica a una decisione in materia di significatività abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.».

#### Articolo 2

##### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2021.

La Presidente della BCE  
Christine LAGARDE

